CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL IX SETTORE AMBIENTE

N. 48RS/601RG del 14-07-2021

OGGETTO

Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli, Ufficio Territoriale delle Entrate di Napoli 3, Registrazione Sentenza n. 4266/2018 della Corte di Appello di Napoli.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL

Dal Municipio, lì 14-07-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE IX SETTORE

Premesso che:

- in data 29/10/2019, prot. n. 31620, veniva notificata la Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4266/2018, nel giudizio Gengaro/Comune;
- la Sentenza così provvedeva:

1. *"determina l'indennità di esproprio concernente i terreni già di proprietà delle attrici ubicati nel Comune di Atripalda alla Località San Lorenzo nella somma di euro 1.150.000,00 e la relativa indennità di occupazione legittima in euro 233.432,60;*
2. *ordina al Comune di Atripalda di depositare le predette somme, al netto degli acconti già corrisposti per i medesimi titoli di cui sopra, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti il servizio dei depositi delle indennità di espropriazione e di occupazione già svolto dalla Cassa Depositi e Prestiti, il tutto con gli interessi legali (tasso codicistico) maturati e maturandi dal 29/06/2000 per l'indennità di esproprio e dal compimento di ciascuna annualità per l'indennità di occupazione;*
3. *compensa nella misura del 30% le spese di giudizio e condanna il Comune di Atripalda al pagamento in favore delle attrici del restante 70%, che si liquida, per il primo giudizio in Corte d'Appello, nella somma di euro 24.500,00 per competenze, euro 3.675,00 per il rimborso forfettario delle spese generali e euro 354,02 per spese vive, per quello di cassazione, nella somma di euro 11.900,00 per competenze, euro 1.785,00 per il rimborso forfettario delle spese generali, nonché per il presente grado di giudizio nella misura di euro 24.500,00 per competenze, euro 3.675,00 per il rimborso forfettario delle spese generali, euro 809,15 per spese vive, con attribuzione agli Avv.ti Antonio e Caterina Barra;*
4. *pone le spese di consulenze tecniche a carico definitivo delle attrici nella misura del 50% e per il restante 50% a carico del Comune di Atripalda, condannando il Comune a rimborsare alle attrici la somma di euro 1.614,17;*

- con delibera di Giunta Comunale n. 196 del 19/11/2018 si stabiliva di proporre ricorso per Cassazione avverso la citata sentenza e istanza di sospensiva ex art. ex art. 373 c.p.c.;
- la Corte di Appello di Napoli con Ordinanza n. 1941 del 4/07/2019 sospendeva l'efficacia esecutiva della Sentenza n. 4266/2018 nella parte eccedente la somma di euro 600.000,00 (RG n. 1818/209 del 4/07/2019) come comunicato dal Legale del Comune, Avv. Emilio Paolo Sandulli, con nota prot. n. 19699 del 5/07/2019;
- con delibera n. 22 del 3/02/2020 la Giunta comunale accettava la proposta formulata dalle Sigg.re Gengaro per la rateizzazione triennale del pagamento del debito di euro 600.000,00 scaturente dalla Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4266/2018, per come sospesa con Ordinanza della Corte di Appello di Napoli n. 1941 del 4/07/2019 nella parte eccedente l'importo di euro 600.000,00, subordinatamente al riconoscimento del debito ed all'approvazione del piano di rateizzazione da parte del competente Organo consiliare, previo parere dell'Organo di Revisione;
- con delibera di Consiglio comunale n. 2 del 24.02.2020 si riconosceva la legittimità del debito di €. 600.000,00 derivante dalla Sentenza della Corte

di Appello di Napoli n. 4266/2018, per come sospesa nella sua efficacia esecutiva dalla Corte di Appello di Napoli con Ordinanza n. 1941 del 4/07/2019 *"nella parte eccedente la somma di euro 600.000,00",* riconducibile alla fattispecie disciplinata dell'art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs 267/2000, approvando nel contempo il Piano triennale dei pagamenti del debito, fatti salvi ed impregiudicati i diritti del Comune conseguenti all'eventuale riformulazione della Sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità pendendo ricorso per Cassazione avverso la citata Sentenza n. 4266/2018;

Visto l'Avviso di liquidazione dell'imposta di registrazione n. 2018/008/SC/000004266/0/003 da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale II di Napoli, notificato in data 17.05.2021 ed acquisito al prot. n. 14427 del 18.05.2021, con il quale si invitava questo Comune a pagare la somma di €. 31.058,00 per la registrazione della citata Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4266/2018.

Dato atto che con comunicazione PEC prot. n. 19882 del 12.07.2021 e successiva integrazione prot. n. 19939 del 13.07.2021, è stata formulata istanza in autotutela e richiesta di sospensione dei termini di pagamento per il riesame dell'Avviso di liquidazione per ciò che concerne la rideterminazione e riduzione della somma liquidata di euro 31.058,00 di quanto già versato per la registrazione della Sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 339 del 13/1-21/2/2000 e della Sentenza della Corte d'Appello di Napoli, I sezione civile, n. 1015/2008 del 11-1-7/3/2008, rese in sede di rinvii ex art. 392 c.p.c. disposti dalla Corte di Cassazione, in ragione del fatto che trattasi di provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto la medesima questione, ossia l'opposizione alla stima delle indennità di occupazione derivante da procedimento espropriativo, all'esito di diverse e contrastanti CTU sul relativo valore.

Sentito il Legale del Comune per le vie brevi.

Richiamato il disposto dell'articolo 37, comma 1, D.P.R. 131/1986, secondo cui: *«Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio,* i decreti ingiuntivi esecutivi*, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere,* sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.

Considerato che il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione di un provvedimento giudiziale non fa venir meno il presupposto dell'imposta di registro sugli atti giudiziari *(Corte Cassazione civile Ordinanza n. 12480/2018),* in quanto il presupposto dell'imposta di registro sugli atti giudiziari è costituito non già dall'efficacia esecutiva del titolo ma dalla mera esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione secondo la norma dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986.

Richiamato il principio sancito dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 4327, depositata il 18 febbraio 2021, in conformità all'orientamento di legittimità secondo cui soltanto una sentenza passata in giudicato può porre nel nulla l'imposizione.

Considerato che l'istanza in autotutela di cui sopra non è stata ad oggi riscontrata, nell'imminenza della scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, e che pende giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione.

Ritenuto opportuno provvedere al pagamento, per evitare aggravi e/o danni all'Ente, stante peraltro il vincolo di solidarietà nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, fatta salva ad ogni modo eventuale azione di rimborso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, per quanto concerne l'istanza di decurtazione dell'imposta, in esito alla definizione del ricorso pendente dinanzi alla Corte di Cassazione e fatta salva, altresì, in ragione della parziale compensazione delle spese di giudizio pronunciata con la Sentenza n. 4266/18, azione di regresso nei confronti delle Gengaro in misura corrispondente alla quota a loro carico.

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 18 del 26/03/2021 e del vigente Regolamento di Contabilità.

DETERMINA

Di Provvedere, per la causale citata in premessa, in riferimento all'Avviso di liquidazione n. 2018/008/SC/000004266/0/003 notificato in data 17.05.2021, a registrare presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli, Ufficio Territoriale delle Entrate di Napoli 3, la Sentenza n. 4266/2018 della Corte di Appello di Napoli, che ha definito il giudizio di cui in narrativa, fatta salva ogni azione di rimborso e/o rivalsa di cui si è detto in premessa a tutela dei diritti del Comune.

Di Impegnare e liquidare la spesa di €. 31.058,00, oltre la somma di euro 8.75 per spese di notifica, con imputazione al Cap. 124 del Bilancio 2020/2022, esercizio provvisorio 2021, al fine di evitare l'applicazione di sanzioni e interessi qualora non sia disposto il pagamento nel termine di legge di 60 giorni dalla notifica dell'Atto di liquidazione dell'imposta.

Di Trasmettere il presente atto, con i documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L).

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del IX SETTORE AMBIENTE
F.to Geom. Caronia Vincenzo (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 16-07-2021

Il Responsabile del IX SETTORE AMBIENTE
F.to Geom. Caronia Vincenzo (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, lì 16-07-2021

Il Responsabile del IX SETTORE AMBIENTE
Geom. Caronia Vincenzo

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993